

Appendice G

REGOLAMENTO PALESTRE

Art. 1 – Accesso e uso dei locali

1. Gli alunni possono accedere alla palestra solo se accompagnati dal docente di educazione fisica o educazione motoria;
2. L'abbigliamento degli alunni dovrà essere idoneo allo svolgimento dell'attività fisica, le calzature, in particolare, devono avere suola di gomma e collo alto a protezione della caviglia;
3. Prima dello svolgimento delle attività il personale docente assistito dal personale ausiliario assicurerà la rimozione di materiale o attrezzatura che può comportare impedimento, ostacolo o pericolo durante lo svolgimento delle attività;
4. In ogni caso occorre SEMPRE assicurare che le uscite di sicurezza, le vie di accesso e le vie di fuga siano accessibili e non ingombre da arredi o attrezzature e controllare che il bagno per gli alunni diversamente abili sia aperto durante l'orario scolastico;
5. Non occupare lo spazio con sedie, panche, attrezzi, cartelloni, palloni, armadi e oggetti non autorizzati.
6. Controllare lo stato d'uso dei locali e segnalare tempestivamente eventuali problemi al docente responsabile.

Art. 2 – Preparazione e vigilanza

1. Le attività fisiche dovranno essere eseguite dagli allievi in modo conforme alle istruzioni impartite dal docente.
2. Il docente è tenuto a sorvegliare gli alunni con un livello di attenzione adeguato alla fascia d'età e al tipo di attività sportiva svolta.
3. Le attività motorie ricorrenti saranno oggetto di spiegazione teorica in classe allo scopo di prevenire il rischio di comportamenti rischiosi o posture scorrette.
4. al termine delle lezioni il docente dell'ultima ora assistito dal collaboratore scolastico è necessario controllare attentamente le uscite di sicurezza e, ove esistenti, le finestre a vasistas degli spogliatoi (che si chiudono a spinta) e le altre finestre della palestra, si dovrà controllare altresì che le luci siano spente e l'impianto di riscaldamento sia disattivato.
5. Riporre ordinatamente il materiale e comunicare variazioni per il materiale inventariato.

Art. 3 – Comportamento in caso d'infortunio

1. In caso d'infortunio utilizzare la cassetta in infermeria e contattare se necessario i numeri affissi dentro allo sportello della stessa, dopo aver preavvisato i genitori dell'alunno tramite il responsabile di plesso.
2. Comunicare all'insegnante responsabile quando si esaurisce il materiale di primo soccorso(ghiaccio) e sostituirlo.
3. Comunicare tempestivamente l'infortunio agli uffici di segreteria, formalizzando in mattinata la relazione descrittiva che indichi il luogo e l'orario, la dinamica dell'incidente e il nominativo dell'allievo infortunato.
4. Ricordare ai genitori dell'allievo di produrre certificazione medica attestante il tipo e il grado di danno fisico subito.

5. Al termine delle lezioni chiudere a chiave la porta esterna d'ingresso, il magazzino attrezzi, l'ufficio e gli armadi.

Art. 4 – Norme di comportamento degli allievi

1. Accedere alla palestra solo con scarpe da ginnastica pulite.
2. Non provocare situazioni di pericolo per sé e per gli altri in palestra e nello spogliatoio.
3. Non utilizzare orologi, braccialetti, collane, orecchini, piercing e occhiali durante l'attività motoria.
4. Non asportare o danneggiare il materiale e comunicare al docente eventuali danni.
5. Non aprire e non uscire dalle uscite di sicurezza senza comunicarlo al docente
6. Lasciare gli spogliatoi in ordine utilizzando i cestini predisposti.
7. Non lasciare indumenti e oggetti personali, di cui la scuola non è responsabile, negli spogliatoi.
8. Non mangiare negli spogliatoi.
9. Non sostare a lungo nello spogliatoio senza comunicarlo al docente.
10. Non introdurre negli spogliatoi deodoranti e profumi con contenitori di vetro e di tipo spray.
11. Non introdurre negli spogliatoi cellulari, anche se spenti, e oggetti di valore .
12. Non danneggiare arredi, non imbrattare e sporcare i muri.
13. Lasciare i bagni puliti e comunicare quando sono sporchi.
14. Chiudere le luci dello spogliatoio quando non servono.
15. Non sprecare l'acqua, lasciando rubinetti aperti.
16. Non sprecare sapone liquido e materiale presente nei locali igienici.

Art.5 Concessione dell'uso dei locali e delle attrezzature sportive

1. Il presente regolamento, ai sensi delle disposizioni dell'art. 10 del d.lgs. n. 297/1994 disciplina l'uso delle attrezzature e dei locali scolastici coerentemente alle indicazioni del successivo articolo 94, come integrate dal D.I n. 129/2018.

2. L'uso della palestra e delle attrezzature sportive, per attività diverse da quelle scolastiche, anche nel periodo estivo e fuori dall'orario delle lezioni, può essere consentito solo per lo svolgimento di manifestazione sportive, alle condizioni dei successivi commi e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il Comune ha facoltà di disporre la concessione della palestra e delle attrezzature sportive, sempre previo assenso del Consiglio di Istituto, che deve essere preavvisato con almeno cinque giorni di anticipo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

4. Qualora il Consiglio di Istituto autorizzi e il Comune disponga l'uso dei locali e delle attrezzature della palestra ad associazione, enti, o soggetti terzi, l'utilizzatore si assume ogni correlato e conseguente onere, in ossequio ai principi del codice civile e penale, e, in particolare, è responsabile:

- del corretto uso delle attrezzature e dei locali, di cui è tenuto a garantire le condizioni di igiene e di conservazione, accettando di rispondere di ogni eventuale danno;
- di ogni eventuale danno a terzi;
- di ogni onere assicurativo in relazione alle attività svolte.

5. Nelle circostanze del precedente comma 4, il direttore SGA, in contraddittorio con il dirigente scolastico e il Presidente del Consiglio di Istituto, provvederà a sottoscrivere con le associazioni, gli enti o i soggetti terzi, un verbale di consegna attestante le precipue responsabilità e lo stato dei locali e delle attrezzature consegnati. Uguale processo verbale, con le stesse modalità, dovrà essere sottoscritto al momento della riconsegna.

6. Il soggetto utilizzatore si impegna, in ognuno dei casi previsti ai precedenti commi, a restituire i locali dopo aver provveduto alla loro disinfestazione, in mancanza della quale la scuola ha il diritto di rivalsa per danni, considerate le prescrizioni del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza d.lgs. n. 81/2008.

7. Non è consentito in ogni caso l'ingresso di animali all'interno dei giardini e dei locali scolastici.